

Amministrazione Provinciale di Siena

CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI

LOTTO 6

ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
GARANZIE ACCESSORIE
TUTELA LEGALE
INCENDIO
FURTO
EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI SOCIO POLITICI

SERVIZIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO
DAL 28/02/2009 AL 29/02/2012

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
Broker	UNICONSULT S.r.l., Via dell'Arcoveggio, 70 - 40129 - Bologna, iscritta all'Albo Broker di cui alla Legge 792/84 con n° 0715/S
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
Legge:	la Legge 24 Dicembre 1969 n° 990 sull'Assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modifiche.
R.C.A.	La Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti regolata dalla legge 24 dicembre 1969 n.990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modificazioni
Certificato:	Il documento rilasciato dalla Società da cui risulta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o le rate di premio
Contrassegno:	Il documento che va esposto sul veicolo recante la firma della Società, il numero di targa del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato
Forma tariffaria:	Si intendono la tariffa bonus/malus e/o con franchigia e/o a tariffa fissa previste dalla Legge 24 dicembre 1969 n.990
Carta verde:	Il certificato internazionale di Assicurazione
C.I.D.	Convenzione Indennizzo Diretto
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche.
Attestazione sullo stato di rischio	Il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

**ELENCO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ASSICURATI
MASSIMALI**

MASSIMALI ASSICURATI R.C.A.

TUTTI I VEICOLI (esclusi autobus e scuolabus)

€ 6.000.000,00 UNICO

VEICOLI ASSICURATI PER GARANZIA R.C.A.

La garanzia R.C.A. viene prestata per tutti i veicoli indicati nella scheda allegata al presente capitolato, riportante il tipo di mezzo, marca e modello, targa, dati fiscali e tariffa applicata.

SCHEDA ELENCO VEICOLI ASSICURATI PER GARANZIE A.R.D.

N.	AUTOMEZZO/MACCH. OP. SEMOV. TIPO E MODELLO	TARGA / TELAIO	ANNO IMMAT	VALORE in Euro	Garanzie aggiuntive richieste				
					Inc	Fur	Ev. At.	Ev. Sp	Kas
1	AUTOVEICOLO SPECIALE LABORATORIO MOBILE	SI 408060	-	€ 3.500,00	SI	SI	SI	SI	SI
2	AUTOVETTURA VOLVO S80	DH 788 PZ	07/2007	€ 36.000,00	SI	SI	SI	SI	SI
3	AUTOVETTURA LANCIA LYBRA	CM 285 DZ	-	€ 8.500,00	SI	SI	SI	SI	SI
4	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MINIESCAVATORE CASE CX31EC	HJE301576	-	€ 16.000,00	SI	SI	SI	SI	SI
5	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MINIESCAVATORE CASE CX50EC	HJE301509	-	€ 23.000,00	SI	SI	SI	SI	SI
6	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MINIESCAVATORE CASE CX50EC	HJE302024	-	€ 24.000,00	SI	SI	SI	SI	SI
7	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MINIESCAVATORE KOMATSU 35 MR-2	F00602	-	€ 27.000,00	SI	SI	SI	SI	SI
8	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MINIESCAVATORE KOMATSU 35 MR-2	F00603	-	€ 27.000,00	SI	SI	SI	SI	SI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 2 - Periodo di assicurazione - durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale, con effetto dalle ore 24.00 del 28/02/2009, salvo quanto previsto dal regolamento di gara, che prevede un appalto triennale.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (SESSANTA) giorni prima della scadenza.

Il contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società

E' inoltre facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea di 3 (TRE) mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fermo restando la disponibilità della Società a concederla. Il conseguente rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ove possibile, sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/2/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, o il Broker entro 15 (QUINDICI) giorni da quando l'ente ha ricevuto la richiesta di risarcimento.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 9 – Risarcimento diretto

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e del Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri nei quali l'assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società, anziché alla Compagnia assicuratrice del responsabile.

La "procedura risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e/o alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata A/R, o con consegna a mano, o a mezzo telegramma o telefax, o in via telematica o telefonica.

La richiesta deve contenere:

1) per i danni al veicolo e/o alle cose i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive Società assicuratrici;
- d) la descrizione delle circostanza e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) indicazione di eventuale intervento da parte di organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare il danno;

2) nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D. Lgs. N. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

3) per i danni subiti da terzi trasportati: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice del Contraente, ai sensi dell' art. 141 del D. Lgs. N. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private".

Art. 10 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 11 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 12 - Clausola Broker

Resta fra le parti convenuto che la società UNICONSULT S.r.l. - Via dell'Arcoveggio n. 70 - 40129 Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa nella misura indicata nel disciplinare di gara.

<p style="text-align: center;">CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) GARANZIE ACCESSORIE E TUTELA GIUDIZIARIA</p>

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione (R.C.A.)

Il contratto ha per oggetto l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante all'Amministrazione provinciale di Siena dalla circolazione di tutti i propri veicoli a motore.

La Compagnia aggiudicataria assicura, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni e del Regolamento di esecuzione, compreso le sue modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli che vengono successivamente elencati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Art. 2 - Massimali di garanzia

Le garanzie che la Compagnia aggiudicataria dovrà prestare per la copertura dei rischi di cui al presente capitolato sono limitati per sinistro, ai seguenti massimali:

€ 6.000.000,00 unico per tutti i tipo di automezzi;

Art. 3 - Forma tariffaria

Vengono applicate le seguenti formule tariffarie:

- per autovetture e autopromiscui: **bonus/malus**
- per ciclomotori e motocicli: **tariffa SAS** (sconto in assenza di sinistri) o a tariffa Bonus/Malus
- per tutti gli altri tipi di veicolo: **tariffa fissa.**

Art. 4 - Forma del contratto

I mezzi assicurati sono descritti ed elencati dal Contraente in specifica tabella. La forma del contratto assicurativo consiste in una unica polizza con più veicoli amministrata con "**libro matricola**".

Sul libro matricola sono iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purché intesta al P.R.A. allo stesso Contraente o per i quali il medesimo abbia l'impegno all'assicurazione, in base a particolari accordi scritti.

Regolamentazione delle inclusioni ed esclusioni.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- vendita;
- distruzione o demolizione;
- asportazione definitiva.;

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa:

- dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telex o del telefax con cui sono state notificate, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio del telex e del telefax;
- dalle ore 24 del giorno di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno.

Mantenimento della classe di merito in Tariffa "Bonus/Malus".

Qualora venga escluso un veicolo alienato è possibile usufruire della classe di merito maturata in tariffa Bonus/Malus per l'inclusione di un nuovo veicolo sempre ch :

- la comunicazione di inclusione del nuovo veicolo avvenga contestualmente alla comunicazione di esclusione del veicolo alienato;
- restino invariati l'intestatario al P.R.A. e l'uso cui il veicolo   destinato.

Il periodo di osservazione della sinistrosit  del nuovo veicolo, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, partir  dalla data di inclusione dello stesso; pertanto la classe di merito scatter  soltanto al compimento del periodo relativo al rateo iniziale pi  una annualit  assicurativa.

Art. 5 - Regolazione premio

Il premio di ciascun veicolo   calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualit  assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualit  stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio   calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovr  essere versata entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciter , nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.Auto, il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile limitatamente ai sinistri causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 6 - Elenco dei veicoli da assicurare

I veicoli assicurati sono quelli elencati nella "scheda", con l'indicazione di:

- tipo di veicolo (autovettura, autocarro, ecc.), marca e modello;
- targa;
- dati fiscali, e cio :
 - potenza fiscale (per autovettura e autopromiscui);
 - quintali di peso complessivo a pieno carico (per autopromiscui autocarro e macchine operatrici);
 - numero posti (per autobus);
 - cilindrata (per ciclomotori, motocicli o motocarri);
- classe di merito di "Bonus/Malus" (per autovetture, autopromiscui).
- classe di merito S.A.S. (per ciclomotori e motocicli)

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nei seguenti territorio:

La garanzia   valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Citt  del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" anche definita "appendice di estensione della garanzia alla circolazione all'estero".

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Compagnia lo richiedano.

Art. 9 - Carta verde

Dietro esplicita richiesta dell'Ente la Compagnia è tenuta a rilasciare gratuitamente il certificato internazionale di assicurazione "Carta Verde"

Art. 10 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge 24/12/69 n. 990, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.11 - Azione di rivalsa dell'Assicuratore

Poiché i veicoli assicurati vengono dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali la Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Amministrazione provinciale di Siena

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto sul veicolo è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro o entro 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Tale estensione di garanzia non è operante nel caso in cui l'Amministrazione provinciale di Siena fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 12 - Rimorchi

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice e per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 13 - Carico e scarico effettuato con mezzi o dispositivi meccanici

La Società assicura entro i limiti dei massimali previsti in polizza per la responsabilità civile auto, la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, effettuati con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in polizza.

La garanzia non opera:

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico.

Art. 14 - Veicoli speciali

La garanzia vale per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali (spartineve ect.)

Art. 15 - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente e del conducente dipendente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con se, dai terzi trasportati.

Art. 16 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 17- Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In deroga al disposto dell'art. 1911 del C.C., tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata quale delegataria. In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta della gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente

aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

GARANZIE ACCESSORIE

Per tutti i veicoli assicurati per i rischi da R.C.A. vengono prestate le garanzie di seguito descritte.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

danni che le persone trasportate possono causare a terzi, nel limite del massimale di polizza.

B) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

rimborso di eventuali danni materiali all'interno dei veicoli a seguito del trasporto di vittime di incedenti fino al posto di primo soccorso.

C) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

danni subiti in seguito al soccorso prestato a vittime di incidenti stradali e non, purché le spese sostenute siano documentate

D) RICORSO TERZI DA INCENDIO

danni causati a terzi per l'incendio del veicolo con il limite di indennizzo di € 260.000,00.

E) ROTTURA CRISTALLI

spese per sostituire i cristalli rotti per cause accidentali o dovute a terzi, fino a € 250,00.

F) PERDITA DELLE CHIAVI

spese per la sostituzione delle serrature in caso di perdita o sottrazione delle chiavi, fino a € 150,00

G) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

spese sostenute dopo il furto o la rapina totali o per distruzione del veicolo, per l'immatricolazione o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile, fino a € 250,00

H) SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A.

rimborso fino alla quota parte del premio non utilizzata, per furto o rapina totali o per distruzione.

I) TASSA AUTOMOBILISTICA

rimborso della tassa automobilistica dalla data dell'evento alla data della tassa pagata, per furto o rapina totali o per distruzione.

L) SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO

rimborso delle spese sostenute per trainare il veicolo immobilizzato a seguito di incidente, incendio, furto, eventi socio-politici, guasto meccanico e/o elettrico, kasko, entro il limite di € 500,00, all'officina più vicina.

TUTELA GIUDIZIARIA

Oggetto dell'assicurazione tutela giudiziaria

La Compagnia assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00 (seimila) ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al contraente allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.

L'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di effettuare il ricorso contro provvedimento di sospensione della patente di guida

Inoltre, la Società assume:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dall'Autorità Giudiziaria (semprechè il provvedimento sia conseguente a incidente stradale), ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di €500.000,00 per sinistro.

Esclusioni:

Sono escluse dalla garanzia:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale; gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

Inoltre, l'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Denuncia di sinistro.

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove

egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

Gestione del sinistro.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

INCENDIO, FURTO, ED EVENTI SPECIALI DEGLI AUTOVEICOLI (AUTO RISCHI DIVERSI)

Oggetto dell'assicurazione

L'oggetto della garanzia riguarda i veicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Siena da assicurare per i rischi da Incendio, Furto e i danni subiti dagli stessi in occasione di Eventi Socio-politici ed Eventi Atmosferici e definiti "Auto Rischi Diversi".

La Compagnia Assicuratrice deve rispondere dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita totale degli automezzi conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate, danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b) furto totale, furto parziale, rapina consumati o tentati compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, anche se successivi a furto o rapina (eventi sociopolitici);
- d) danni subiti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (eventi atmosferici) fino ad un massimo di € 2.600,00 per ogni sinistro;
- e) danni subiti in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli o persone, uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi, urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri, urto subito in sosta.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori fono audio visivi.

Adeguamento del valore assicurato e del premio

Relativamente al parco veicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Siena, la somma assicurata deve essere quella del valore commerciale di ciascun veicolo, corrispondente a quanto espresso dalla pubblicazione specializzata QUATTORRUOTE - INFOCAR; pertanto la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore del bene assicurato al valore del mercato e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Per i veicoli che per vetustà o per particolare allestimento non compaiano su tale pubblicazione, sarà compito del Contraente provvedere ad indicare il valore da assicurare.

I veicoli sono individuati per marca, tipo, targa nonché per mese ed anno di immatricolazione.

Franchigie e scoperti

Per i punti a) e b) relativi alle garanzie Incendio e Furto sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

Per le restanti garanzie:

- relativamente al punto c) danni da Eventi Socio-politici: si applicherà uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile € 200,00 per ogni sinistro;
- relativamente al punto d) danni da Eventi Atmosferici si applicherà una franchigia fissa di € 200,00 per ogni sinistro con un massimo indennizzo pari a € 2.600,00;
- relativamente al punto e) Kasko: si applicherà uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile € 300,00 per ogni sinistro;

Esclusioni relative alla garanzia incendio, furto e kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purché autorizzate.

Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

Per le parti di carrozzeria non dovrà essere applicato alcun degrado.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danni cagionati da colpa grave

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione definita in "Carta Verde".

Regolazione del premio

Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di riduzione e/o aumento di valore, per inclusione di nuovi mezzi o per esclusioni, saranno comunicati dall'Assicurato insieme al tipo di veicolo.

La Compagnia assicuratrice emetterà, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annua, apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio, calcolata sulla base dei dati variabili.